

Deliberazione 27 marzo 2004

Aggiornamento per il trimestre aprile - giugno 2004 di componenti e parametri della tariffa elettrica e modificazioni del Testo integrato (deliberazione n. 46/04)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 27 marzo 2004

- Visti:
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
 - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
 - la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;
 - la legge 17 aprile 2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
 - la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
 - il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
 - la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03);
 - il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
 - il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come successivamente modificato e integrato (di seguito: d.P.R. n. 633/72);
 - il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999;
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e

- integrato con il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
 - il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;
 - il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società;
- Viste:
 - la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare le deliberazioni dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 109/03 (di seguito: deliberazione n. 109/03), e 23 dicembre 2003, n. 165/03;
 - l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27/03;
 - la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 73/03;
 - la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 163/03;
 - la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 151/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 151/03);
 - la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/03);
 - la deliberazione dell'Autorità 22 gennaio 2004, n. 1/04 (di seguito: deliberazione n. 1/04);
 - la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente rettificata con deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2004, n. 17/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo Integrato);
 - la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04;
 - Viste:
 - la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'11 marzo 2004, prot. n. 000273, ricevuta dall'Autorità in data 15 marzo 2004, prot. Autorità n. 006749;
 - la comunicazione della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) in data 16 marzo 2004, prot. GRTN/P2004006707, ricevuta dall'Autorità in data 17 marzo 2004, prot. Autorità n. 007010;
 - la comunicazione della società Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico) in data 25 marzo 2004, prot. AU/P2004000243, ricevuta dall'Autorità in data 25 marzo 2004, prot. Autorità n. 007789;
 - la comunicazione dell'Acquirente unico in data 25 marzo 2004, prot. AU/P2004000244, ricevuta dall'Autorità in data 25 marzo 2004;

- Considerato che:
 - rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione n. 109/03, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione in diminuzione superiore al 3%;
 - l'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, introduce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;
 - l'articolo 4, comma 1-bis, della medesima legge, prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di cui al precedente alinea sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
 - le condizioni per l'assegnazione dei contributi di cui al richiamato articolo 4, comma 1-bis, non sono ancora state definite;
 - la componente tariffaria A2 non ha un'applicazione generale su tutti i consumi finali di energia elettrica, non risultando coerente con le modalità di imposizione desumibili dal medesimo articolo 4, comma 1-bis;
 - il gettito atteso dall'applicazione della componente tariffaria A2 è comunque tale da consentire l'imputazione al Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue di una prima parte degli oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale sopra richiamate;
 - l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03, istituisce l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili;
 - l'articolo 16, comma 6, del medesimo decreto legislativo, dispone che le spese di funzionamento dell'Osservatorio trovano copertura, nel limite massimo di 750.000 euro all'anno, aggiornato annualmente in relazione al tasso di inflazione, sulle tariffe per il trasporto dell'energia elettrica, secondo modalità stabilite dall'Autorità, fatta salva la remunerazione del capitale riconosciuto al Gestore della rete dalla regolazione tariffaria in vigore;
 - ai sensi del comma 69.2 del Testo integrato, l'Autorità definisce le modalità per il riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, relativamente alla quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato prodotta da fonti non rinnovabili negli anni 2001 e 2002, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh;
 - il provvedimento di cui al precedente alinea, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001, è stato adottato con la deliberazione n. 8/04;
 - il decreto legislativo n. 379/03 prevede una specifica remunerazione per la capacità produttiva resa disponibile dai soggetti produttori nei giorni definiti come critici dal Gestore della rete in ordine alla copertura della domanda attesa;
 - la deliberazione n. 151/03 detta, in attuazione degli indirizzi formulati dal Ministro delle attività produttive con nota in data 5 dicembre 2003, prot. n. 4241, nonché dal Sottosegretario di Stato con delega all'energia, con nota in data 11 dicembre 2003, prot. n. 628, disposizioni urgenti per la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica;

- la deliberazione n. 1/04 detta disposizioni in materia di riconciliazione dell'energia elettrica oggetto di forniture ai clienti del mercato libero nell'anno 2001 che comportano oneri in capo al Gestore della rete;
 - le disposizioni in materia di erogazione del servizio di dispacciamento introdotte con deliberazione n. 168/03 e sue successive modificazioni, e la loro applicazione nell'anno 2004, fanno riferimento al punto di dispacciamento quale aggregazione di più punti di prelievo, e non consentono pertanto una diretta applicazione delle componenti tariffarie A quale maggiorazione del servizio di dispacciamento;
 - ai sensi del numero 103) della parte III della tabella A allegata al d.P.R. n. 633/72, come modificato dall'articolo 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è soggetta all'aliquota IVA del 10%, l'energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compreso l'Acquirente unico;
- Ritenuto opportuno,
 - aggiornare il parametro *Ct*;
 - rinviare al momento in cui saranno definite le modalità di assegnazione del contributo di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, l'istituzione di una specifica componente della tariffa elettrica, destinata ad essere applicata in coerenza con le disposizioni di cui al medesimo articolo 4, comma 1-bis;
 - prevedere che l'ammontare complessivo annuo del contributo di cui all'articolo 4 della legge n. 368/03 sia pertanto posto transitoriamente a carico del Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, che presenta la necessaria capienza;
 - prevedere che l'onere per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili venga posto a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
 - adeguare l'elemento VE, tenuto conto degli effetti dalla deliberazione n. 8/04 e sulla base di stime prudenziali dell'onere da riconoscere ai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002;
 - prevedere l'introduzione di nuovi elementi tariffari da includere nella componente CCA per la raccolta della quote, da porre in capo al mercato vincolato, del gettito necessario per:
 - a) la remunerazione, prevista dal decreto legislativo n. 379/03, della capacità produttiva resa disponibile dai soggetti produttori nei giorni definiti come critici dal Gestore della rete in ordine alla copertura della domanda attesa (elemento CD);
 - b) la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica, stabilita dalla deliberazione n. 151/03 (elemento INT);
 - c) la copertura degli oneri rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 1/04 (elemento DP);
 - modificare il Testo integrato prevedendo che le componenti tariffarie A vengano portate a maggiorazione dei corrispettivi per il servizio di distribuzione per tutti i clienti finali;

- adeguare la componente tariffaria A3, in considerazione dell'atteso minor onere gravante sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate in conseguenza:
 - a) della progressiva compensazione dello sbilancio IVA del Gestore della rete, attualmente gravante sul Conto, in seguito all'avvio dell'operatività dell'Acquirente unico, facente parte del medesimo gruppo societario;
 - b) di ulteriori contingenze positive che potrebbero derivare da controlli e ispezioni sugli impianti ammessi alle agevolazioni previste dal provvedimento Cip n. 6/92;
- fissare i valori degli elementi CD, DP e INT, nonché adeguare i valori degli elementi PC, OD e della componente CCA;
- adeguare il prezzo di cessione dell'energia elettrica dall'Acquirente unico alle imprese distributrici, per la vendita al mercato vincolato;

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004 n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).

Articolo 2

Modificazioni del Testo integrato

- 2.1 Al Testo integrato sono apportate le seguenti modificazioni:

- i) al comma 1.1, sono aggiunte le seguenti definizioni:
- **elemento CD** è l'elemento della componente CCA, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
 - **elemento DP** è l'elemento della componente CCA, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001;
 - **elemento INT** è l'elemento della componente CCA, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
 - **parametro γ_{CD}** è il parametro che esprime lo scostamento, rispetto alla media, del costo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, sostenuto per soddisfare la domanda aggregata relativa a ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2, tenuto conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - **parametro γ_{INT}** è il parametro che esprime lo scostamento, rispetto alla media, del costo per la remunerazione del servizio di interrompibilità del

carico, sostenuto per soddisfare la domanda aggregata relativa a ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2, tenuto conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi;

- **parametro K** è la stima della media annuale della componente a copertura del costo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro K_T** è la stima della media, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, della componente a copertura del costo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro T** è la stima della media annuale della componente a copertura del costo per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **parametro T_T** è la stima della media, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, della componente a copertura del costo per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- **legge n. 368/03** è la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 6 del 9 gennaio 2004;
- **decreto legislativo n. 387/03** è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 17, del 31 gennaio 2004;

ii) al comma 23.1, sono aggiunte le seguenti lettere:

- “d) *CD*;
- e) *INT*;
- f) *DP*.”

iii) dopo il comma 23.3 sono aggiunti i seguenti commi:

“23.3.1 L'elemento *CD* di cui al comma 23.1, lettera d), è pari a:

- a) il prodotto tra il parametro γ_{CD} ed il parametro *K* per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4;
- b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro K_T , per clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4.

23.3.2 L'elemento *INT* di cui al comma 23.1, lettera e), è pari a:

- a) il prodotto tra il parametro γ_{INT} ed il parametro *T* per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4;
- b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro T_T , per clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4.”

- iv) al comma 23.4, dopo le parole “Gli elementi *VE, PC, OD*” sono aggiunte le parole “, *CD, INT, DP*”.
- v) il comma 52.4 è soppresso;
- vi) alla fine del comma 60.1 sono aggiunte le seguenti parole: “Il Conto viene utilizzato anche per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03.”
- vii) al comma 61.2, dopo le parole “del medesimo provvedimento” sono aggiunte le parole “e le spese per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 387/03”.

Articolo 3

Aggiornamento del parametro Ct

- 3.1 Il parametro Ct per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2004 è pari a 3,645 centesimi di euro/kWh.

Articolo 4

Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie

- 4.1 I valori degli elementi *PC, OD, CD, INT* e delle componenti CCA per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2004 sono fissati come indicato rispettivamente nelle tabelle 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 e 5.2, allegate alla presente deliberazione.
- 4.2 I valori dell’elemento PV e della componente CAD per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2004 sono fissati nelle tabelle 6 e 7 allegate alla presente deliberazione.
- 4.3 L’elemento VE per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2004 è pari a 0,10 centesimi di euro/kWh.
- 4.4 L’elemento DP per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2004 è pari a 0,01 centesimi di euro/kWh.
- 4.5 I valori delle componenti tariffarie A e delle componenti tariffarie UC₃, UC₅ e UC₆ sono fissate come indicato nelle tabelle 8 e 9 allegate alla presente deliberazione.

Articolo 5

Prezzo di cessione dell'energia elettrica dall'Acquirente unico alle imprese distributrici

- 5.1 I valori del prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, di cui al comma 30.1 del Testo integrato, per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2004 sono fissati nella tabella 10, allegata alla presente deliberazione.

Articolo 6

Componenti UC₄ e A₈

- 6.1 Per il periodo compreso tra l'1 aprile 2004 e il 30 giugno 2004, la tariffa per il servizio di vendita di cui al comma 22.1 del Testo integrato comprende anche la componente UC₄ di cui alla tabella 5 della deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 109/03.
- 6.2 Per il periodo compreso tra l'1 aprile 2004 e il 30 giugno 2004, le tariffe domestiche di cui ai commi 24.1, 24.2 e 24.3 del Testo integrato comprendono anche la componente UC₄ di cui alla tabella 5 della deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 109/03.
- 6.3 L'applicazione della componente tariffaria A₈ di cui al comma 52.2, lettera f) del Testo integrato, è sospesa fino al 30 giugno 2004.
- Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito *internet* dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dall'1 aprile 2004.
 - Di pubblicare nel sito *internet* dell'Autorità l'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento.